

**Associazione di Promozione Sociale
Gruppo Folkloristico Storico Culturale Sportivo Dilettantistico di Viù
VERBALE ASSEMBLEA DEL 06 Dicembre 2022**

Il giorno 6 Dicembre 2022 alle ore 21,25, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea dell' Associazione "Gruppo Folkloristico storico culturale sportivo dilettantistico di Viù APS", presso il Polivalente di Viù, regolarmente convocata in data 20 Novembre 2022 per le modifiche allo Statuto, come richiesto dal RUNTS per le disposizioni di legge previste dalla normativa vigente in riferimento alle Associazioni di Promozione Sociale (D.Egs 117/2017).

Sono presenti 13 soci più 2 soci per delega: Romanetto Fiammetta, Nitelli Stefania, Guglielmino Natalia, Periolatto Giuseppe, Donadio Roberto (delega a Romanetto Fiammetta), Gay Marta, Cuniato Mauro, Cuniato Chiara, Falchero Marco, Suppo Giuseppe, Rocchietti Christian, Giacobino Giorgia, Bertolo Cinzia (delega a Nitelli Stefania), Giardino Alessia, Balma Romina per un totale complessivo di numero 15 soci su 18 in regola con quanto previsto dallo Statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

La Presidente dell'Associazione, Fiammetta Romanetto, apre l'assemblea e propone presenti che la sig.ra Stefania Nitelli svolga le funzione di Segretaria verbalizzante. L'Assemblea approva all'unanimità.

La Presidente spiega che l'organo di controllo per l'iscrizione del Gruppo Folkloristico storico culturale sportivo dilettantistico di Viù APS al RUNS richiede l'adeguamento di alcuni articoli dello Statuto.

Ad integrazione di quanto deliberato nell'assemblea del 18 maggio 2021 con modifica denominazione sociale si è deliberato il passaggio da ODV a APS.

Si da lettura di tutti gli articoli alcuni vengono riformulati e/o corretti.

L'assemblea all'unanimità approva le variazioni dello statuto e da mandato al Presidente di registrare presso l'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite terzi, lo Statuto aggiornato e il verbale odierno.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'art.82 comma 3 del D.lgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo Statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro e da imposta di bollo.

Successivamente verrà perfezionata la registrazione al RUNTS.

Alle ore 22,00, l'Assemblea si chiude.

Torino, 06 Dicembre 2022

La Presidente dell'Assemblea

Fiammetta Romanetto



la Segretario dell'Assemblea

Stefania Nitelli



GRUP

1 - 1 -
Gruppo
termin
kloris
mplice
Associ
D. L.
ettore.

2 - 2 -
Il Grup
viche,
teresse
la libe
utte le
volta da

Il Gru
ncipi c
tività c
ell'uom
loro ter
cambi

omozio
ai pr
Il Gru
ogni s
titolo
onserv

Il Gru
ualora
ase all

L'Ass
atura,
teress
niti di c

Il Gru
ne favo

rt. 3 -
Per n
propone
svolge
anco-p
svolge
organi
cale e
organi
pubbli
produr



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

GRUPPO FOLKLORISTICO STORICO CULTURALE SPORTIVO DILETTANTISTICO DI VIÙ'

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

Gruppo Folkloristico di Viù, nato nel 1907, con atto del 21/02/2016 è stato ricostituito.

Per termine di legge, l'associazione viene denominata "**Associazione di Promozione Sociale 'Gruppo Folkloristico-storico-culturale-sportivo-dilettantistico di Viù'**" da ora d'ora in poi denominato semplicemente "Gruppo", con sede in Viù (To).

L'Associazione è stata adeguata e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del D. Lgs 3 Luglio 2017 n.117, e per effetto del presente Statuto, l'Associazione diventa Ente del Terzo Settore.

Art.2 – Scopi e finalità

Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

Il Gruppo è apartitico, senza scopo di lucro, aconfessionale ed a struttura democratica ed ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività culturali, sportive, storiche, ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo e come strumento indispensabile per intrattenere i giovani, gli anziani e nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente sereno per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze. Tra le attività sono incluse anche quelle editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Il Gruppo curerà soprattutto l'esecuzione, la promozione e la diffusione della danza folkloristica locale in ogni sua espressione, favorendone la conoscenza attraverso diverse forme; tali attività verranno svolte a titolo gratuito per coloro che intendono usufruire delle stesse: si prefigge inoltre la raccolta e la conservazione di atti e documenti costituenti la base delle tradizioni folkloristiche locali e regionali.

Il Gruppo si appoggerà a complessi musicali volontari, non professionisti, presenti sul territorio. Qualora ciò, per svariati motivi, non potesse essere possibile, ci si potrà rivolgere a suonatori esterni, in base alla delibera dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs 3 -7- 2017 n.117,

Il Gruppo può associarsi ad Associazioni o enti che perseguano le stesse finalità per ottenere sinergie che favoriscano il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 3 – Attività

Per realizzare gli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, il Gruppo si propone di:

svolgere spettacoli e raduni folkloristici curando esecuzione di balli e canti tradizionali delle vallate franco-provenzali e di quelli eseguiti in Piemonte;

svolgere iniziative di promozione culturale, turistica e ricreativa;

organizzare corsi, stage, mostre ed altre attività inerenti alla diffusione e la salvaguardia della cultura locale e tradizionale in genere;

organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste;

pubblicare, con qualunque mezzo, periodici e notiziari riguardanti le attività associative, valorizzare e produrre volumi, testi e circolari inerenti gli usi, costumi e le tradizioni locali;

- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti internet o strumenti multimediali e telematici affini;
- valorizzare, con adeguata promozione, le tradizioni locali e le bellezze naturali della Valle, promuovere il movimento turistico, realizzando la ricerca di nuove proposte ed attività, tese ad ottimizzare le risorse e le sinergie delle località e del territorio.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Gruppo prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del associato e del Consiglio Direttivo non può essere retribuita in alcun modo, ma possono essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea.

4) Non è possibile svolgere attività diverse da quelle su indicate, salvo quelle direttamente connesse.

Art. 4 – Patrimonio e entrate

1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- costumi femminili e maschili acquisiti dall'ente tramite acquisto o donazione;
- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà;
- eventuali donazioni, offerte, erogazioni o lasciti;
- eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.

2) Il Gruppo trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti di privati, Istituti, Enti, istituzioni pubbliche e di organismi internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti;
- rimborsi derivati da convenzioni;
- entrate derivanti da offerte di privati per organizzazione di attività commerciali marginali e di poco conto.

3) Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) Il Gruppo ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione salvo che la loro distribuzione non sia prevista dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere impiegato per realizzare le finalità istituzionali o le attività a queste ultime direttamente connesse.

Art. 5 – Anno Sociale e esercizio finanziario.

- L'esercizio sociale ha inizio e termine il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio di Esercizio e che deve essere approvato all'assemblea entro il mese di Aprile dell'anno successivo, e nei casi previsti dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Soci

1) Il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte del Gruppo, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, indipendentemente dal loro luogo o data di nascita.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

2) L'adesione al Gruppo è a tempo indeterminato, fatto salvo il recesso di cui all'art. 9 ed il mancato pagamento della quota sociale.

3) I Soci si dividono in :

[Handwritten signature]

DCI FONDATORI : sono i Soci che hanno promosso la costituzione del sodalizio e che compaiono all'atto costitutivo.

DCI ORDINARI : sono i Soci che costituiscono il Gruppo, ne condividono le finalità e che sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

DCI SOSTENITORI : sono i Soci che si rendono meritevoli per le attività e le particolari benemeritenze volte a sostegno del sodalizio.

DCI ONORARI : sono i Soci che si sono particolarmente distinti per meriti acquisiti a favore del Gruppo, per il loro impegno in ambito sociale o artistico o per la loro carriera agonistica in campo sportivo.

Il Gruppo può avere come associati altre Associazioni o Gruppi senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore; purché le attività svolte siano compatibili con quelle indicate all'art. 3. Ogni Associazione o Gruppo che partecipa come associato al Gruppo, pagherà una quota pari al doppio della normale quota associativa e manterrà la propria identità giuridica. Ogni anno verrà rinnovata la richiesta di affiliazione da parte di detta Associazione.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Per ottenere l'ammissione al Gruppo occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'impegno di partecipare attivamente, ad accettare le norme del presente Statuto e versando la quota associativa, secondo le modalità stabilite nel regolamento o dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a Socio è perfezionata con l'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione a Socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate da chi esercita la potestà parentale.

In caso di mancato accoglimento della domanda, il Direttivo entro 30 giorni, ne dà motivazione all'interessato che, nel termine di 30 giorni può presentare proprie controdeduzioni e richiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e di usufruire dei vantaggi e dei servizi del Gruppo. Il Socio ha il dovere di difendere nel campo civile il buon nome del Gruppo e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione sociale ai quali il Gruppo aderisce.

I Soci hanno altresì il dovere di tenere un comportamento consono al costume indossato, essendo ben consci che l'abito tradizionale è quello usato dai proprio Avi e che indossandolo, si deve Loro rispetto.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale, diverse disposizioni di legge.

Art. 9 - Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere al Gruppo :

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla presidenza;

- per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

- per radiazione, deliberata dal consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del Gruppo o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità del comportamento e dopo avere contestato, in forma scritta, all'associato i fatti che motivano il provvedimento. Il Socio ha il diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno del Gruppo sia all'esterno. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo imputato ad un associato, questi o i suoi eredi, non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Gruppo.

Art. 10 - Organi del Gruppo

Sono organi inderogabili del Gruppo:

- l'Assemblea dei Soci

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il/i Vicepresidente/i

Sono organi facoltativi ma, se nominati, partecipano al Consiglio Direttivo a pari titolo :

- il Presidente Onorario (facoltativo)
- i Direttori artistico e musicale (facoltativo)

Art. 11 – Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei Soci, organo sovrano, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso un provvedimento disciplinare.

2) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 5 associati. La partecipazione all'assemblea potrà essere valida anche in remoto attraverso collegamento video, telefonico o attraverso gli strumenti appositi messi a disposizione dalla tecnologia del momento.

3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. L'assemblea può eleggere un segretario.

4) L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o dal Vice Presidente, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nella convocazione. L'assemblea ordinaria o straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità oppure con richiesta motivata di 1/10 (un/decimo) degli associati aventi diritto al voto. (art. 20 Codice Civile); se non viene convocata dal Presidente o dal Vice Presidente entro 30 giorni dalla richiesta, potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo.

5) La convocazione è affissa in bacheca e dove possibile con mezzo telematico con 10 giorni di anticipo per l'assemblea ordinaria e 15 giorni per quella straordinaria, rispetto alla data fissata per l'adunanza e deve indicare il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 1 ora di distanza dalla prima. L'ordine del giorno è comunicato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo in forma scritta o verbale.

6) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono egualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i Soci.

7) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

8) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale presso un altro Comune oppure per lo scioglimento del sodalizio. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

2) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di Aprile e se in scadenza nomina il consiglio direttivo. Le delibere dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'assemblea ordinaria :

- approva il bilancio o rendiconto e la relazione dell'attività;
 - discute ed approva i programmi dell'attività;
 - elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne delibera i compiti;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, con il primo dei non eletti;
- in caso di esaurimento o mancanza della lista dei non eletti si procede a nuove elezioni;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva le spese vive necessarie (opportunamente documentate) per gli associati;
- approva quali tipi di spese, se documentate sono rimborsabili
- delibera sull'assunzione di obblighi contrattuali con dipendenti o ditte esterne che si rendano necessari ai fini del raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Art. 13 - Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art.10, comma 4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono egualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i Soci.

Per deliberare lo scioglimento del Gruppo e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci :

approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

delibera sulla devoluzione del patrimonio e sull'eventuale nomina del liquidatore, secondo le disposizioni del presente Statuto;

delibera sull'adesione ad associazioni, o federazioni nazionali dei complessi e delle attività musicali, teatrali ed artistiche;

delibera sul trasferimento della sede dell'associazione;

delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da un minimo di 3 sino ad un massimo di 9 componenti, oltre ai Direttori artistici e musicali, che possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei voti, il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti; in caso di esaurimento o mancanza della lista dei non eletti si procede a nuove elezioni; la sostituzione va ratificata alla successiva assemblea Ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo;

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione, al rinnovo del predetto organo.

Il Consiglio Direttivo ed i Direttori artistici e musicali sono responsabili verso l'Assemblea della gestione loro affidata, attuano i mandati e le decisioni dell'Assemblea e sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'assemblea.

In particolare essi svolgono le seguenti attività:

attuano tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

redigono per l'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sulle attività;

deliberano sulle domande di nuove ammissioni;

sottopongono all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;

sottopongono all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue ed i contributi straordinari;

istituiscono comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

7) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 4 volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due componenti.

8) La convocazione è inoltrata per iscritto con 10 giorni di anticipo, dove possibile con mezzo telematico, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di non rispetto dei termini di preavviso, sono valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

9) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

10) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per meriti acquisiti a favore del Gruppo.

Il Presidente Onorario è un Socio che ha tutti i diritti ed i doveri degli altri soci del Gruppo.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con Enti e soggetti esterni e non ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Art. 16 - Il Presidente

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5(cinque) anni ed è rieleggibile.

Ha legale rappresentanza del Gruppo di fronte a terzi ed in giudizio e dispone il potere di firma sociale.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

2) Il Presidente è responsabile del funzionamento del Gruppo e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Gruppo stesso; coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività e firma la corrispondenza che impegna il sodalizio.

3) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo ed adotta gli opportuni provvedimenti. Tali provvedimenti verranno ratificati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile.

Art. 17 - Direttore artistico e Direttore musicale

-Al Direttore artistico spettano tutti gli atti di preparazione delle coreografie da presentare durante gli spettacoli e coordina le prove che vengono eseguite ordinariamente due o più volte al mese per intensificarsi all'occorrenza nell'imminenza degli spettacoli.

-Al Direttore artistico compete anche la responsabilità del corretto utilizzo del costume, evitando l'utilizzo di indumenti o accessori che non sono previsti dall'apposito Regolamento.

-Al Direttore Musicale competono tutti gli atti di coordinamento musicale relativi ai balli eseguiti. E' inoltre responsabile della scelta e della formazione dei musicisti da utilizzare durante le prove e gli spettacoli.

Art. 18 - Organo di controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 - Costume e attrezzature, partecipazione a prove e spettacoli

Per quanto riguarda il costume e il suo corretto utilizzo, le attrezzature, le prove, spettacoli ed attività si demanda ad apposito regolamento, parte integrante ma non allegata al presente statuto, che potrà essere redatto e modificato in base alle sopraggiunte esigenze dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle tradizioni e della memoria dei nostri Avi, adeguandole alle possibilità reali, sia economiche che di reperimento dei materiali.

Per quanto
la partecip
credo, per
Si precisa
parte di es

Art. 20 - C

Le eventua
competenz
Presidente
Il ricorso
opportune

Art. 21 - S

1) L'Asse
dell'articol
delibererà

2) In caso
positivo de
imposta d
mancanza

Art. 22 - L

L'Associaz
117/2017
cui all'art.4
all'articolo
modifiche

Una volta
comunicaz

Nelle more
esistenti e

Art. 23 - N

Per quant
117/2017
relative dis

Per quanto riguarda la partecipazione ai riti religiosi in costume, si precisa che il Direttivo potrà richiedere la partecipazione a tutti i membri del Gruppo, qualunque sia loro posizione, a prescindere dal proprio credo, per meglio rappresentare le tradizioni.

Si precisa che in caso di danneggiamento, smarrimento o furto dell'abito di proprietà del Gruppo, o di parte di esso, il Socio affidatario è tenuto a rifondere il danno, anche con la sostituzione.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie tra i Soci, tra questi ed il Gruppo ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre arbitri, due nominati dalle parti, il terzo deciso dalle due parti o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale. Essi giudicheranno ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Il ricorso all'arbitrato non è obbligatorio, ma sarà il Consiglio Direttivo che valuterà le azioni legali più opportune.

Art. 21 - Scioglimento

1) L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con la maggioranza dell'articolo 21 del Codice Civile e contestualmente provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge.

2) In caso estinzione o di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo dev'essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore, operante in identico o analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto, nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS e ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa vigente.

Art. 23 - Norme finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile, e le relative disposizioni di legge vigenti in materia, della normativa regionale, provinciale e comunale.

Francesco Franceschi

Stefano Maffei

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CURE		Reg.
15 DIC. 2022		Tis.
REGISTRATO	SERIE 3	ESSENTE
AL N. 1000/2018 I TRIENNI ADESSO IN DISCUSSIONE SONO VERGATI CON MOD. 23 ALLEGATO AL MOD. 22		TOTALE
AIROLA PAOLA Provincia di Torino Enrico MASTROGIACOMO		